

S T A T U T O

della "FONDAZIONE FLAVIO FILIPPONI" - Fondazione Onlus

Art. 1 - Costituzione

È costituita, per iniziativa dei coniugi Signori:

FILIPPONI MAURO, nato a Senigallia (AN) il 13 settembre 1946 e
RENDA GISELLA, nata a Genova (GE) il 26 luglio 1946, una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) a sensi della Legge 460/1997 e successive normative, con la denominazione:

"FONDAZIONE FLAVIO FILIPPONI" - Fondazione Onlus

in memoria del figlio **FLAVIO FILIPPONI** prematuramente scomparso.

Alla Fondazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs n. 460/1997 e successive normative relative alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Casorate Primo (PV), attualmente in Via Monte Grappa n. 7.

Art. 3 - Ambito territoriale e durata

L'attività della Fondazione si svolge in ambito nazionale ed internazionale.

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 - Finalità

La Fondazione è apolitica e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Non ha finalità di lucro e ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- **Beneficenza**
- **Assistenza sociale**
- **Assistenza sanitaria.**

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

Scopo fondamentale è quello di assicurare ai bambini ovunque nel mondo, il diritto alla vita ed alla salute, combattendo con ogni mezzo la fame e la malattia.

Per raggiungere questo scopo la Fondazione ha la facoltà di scegliere e di sostenere finanziariamente i progetti di aiuto ai bambini con totale libertà ed indipendenza di giudizio là dove è più grande la povertà e più impellente la necessità di interventi.

Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure in collegamento o a sostegno di altre organizzazioni Onlus che si prefiggono gli stessi obiettivi.

Art. 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario di **Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)** conferito dai Fondatori come descritto nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente Statuto è parte integrante;



- da beni mobili o immobili, donazioni, lasciti testamentari, elargizioni, oblazioni ed erogazioni che possano pervenire alla Fondazione da enti o da privati, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio;
- ogni altro eventuale contributo, donazione, erogazione ed elargizione che pervenga alla Fondazione.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art.10 del D.Lgs. n. 460/1997.

La Fondazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento hanno le medesime finalità.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente, da un Vicepresidente e da un numero variabile, da 4 (quattro) a 6 (sei), di altri consiglieri.

La carica di Presidente è ricoperta, a vita, dal Dottor. Filipponi Mauro, ora in carica. In caso di decesso o rinuncia del Presidente Dottor Filipponi Mauro, la Signora Filipponi Sara avrà diritto a ricoprire la qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La carica di Vicepresidente è ricoperta, a vita, dalla Signora Renda Gisella, ora in carica. In caso di decesso o rinuncia del Vicepresidente Signora Renda Gisella, il Signor Filipponi Claudio avrà diritto a ricoprire la qualifica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.

In futuro, o qualora i Signori Filipponi Sara e /o Filipponi Claudio non vogliano o non possano accettare la carica, ovvero rinuncino alla stessa, il Presidente e il Vicepresidente saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso della maggioranza assoluta dei suoi membri in carica, scegliendoli tra:

- i coniugi dei Signori Filipponi Sara e Filipponi Claudio;
- i discendenti in linea retta dei Signori Filipponi Sara e Filipponi Claudio;
- i coniugi dei discendenti in linea retta dei Signori Filipponi Sara e Filipponi Claudio.

Qualora manchino i sopra elencati soggetti, il Presidente ed

il Vicepresidente della fondazione saranno nominati da un Ente che gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dovranno scegliere, di comune accordo, tra gli Enti aventi scopo od oggetto analogo a quello della presente Fondazione e precisamente tra gli Enti aventi lo scopo/oggetto di assicurare ai bambini ovunque nel mondo, il diritto alla vita ed alla salute, combattendo con ogni mezzo la fame e la malattia.

Qualora per qualsiasi causa vengano meno uno o più Consiglieri, il Presidente ed il Vicepresidente hanno la facoltà di nominare, di comune accordo tra loro e con scelta insindacabile, fino ad un numero massimo di 4 (quattro) nuovi Consiglieri, fermo il numero massimo complessivo di 8 (otto) componenti il Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri non nominati, ai sensi del precedente comma, dal Presidente e dal Vicepresidente saranno nominati con il consenso della maggioranza assoluta dei Consiglieri rimasti, fermo il numero massimo complessivo di 8 (otto) componenti il Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri restano in carica a vita ed a tempo indeterminato.

I Consiglieri decadono dalla propria carica in caso di morte, dimissioni volontarie nonchè per revoca a seguito di mozione di sfiducia deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora vengano meno uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso, nelle more della sua reintegrazione, potrà compiere i soli affari di ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sono gratuite.


Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- c) nominare il Revisore dei Conti;
- d) vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione nonchè la conformità dell'impiego dei contributi;
- e) deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto le quali si considereranno approvate con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri;
- f) deliberare in merito all'estinzione della Fondazione ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

- a. su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b. su richiesta motivata del Presidente o di almeno due membri



del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno quindici giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza assoluta dei presenti: in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Il tutto salvo quanto disposto ai successivi articoli 12 e 13 del presente Statuto.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto su apposito libro il relativo verbale che viene sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o membro più anziano del Consiglio.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione supporta il Presidente e ha il compito di redigere e di conservare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei conti, che è eletto dal Consiglio di Amministrazione, salvo che per quello di prima nomina, eletto in sede di atto costitutivo, provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante relazioni sui bilanci preventivi ed consuntivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica tre esercizi e sarà rieleggibile.

Art. 10 - Durata delle cariche

Le cariche dei componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia, impedimento di qualsivoglia natura o revoca sono vitalizie.

Art. 11 - Bilancio o rendiconto

Annualmente debbono essere redatti il bilancio preventivo entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile (rendiconti).

Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 12 - Modifiche allo Statuto e dell'atto costitutivo

Le proposte di modifiche allo Statuto e dell'atto costitutivo possono essere presentate dai membri del Consiglio ed approvate dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno sei dei suoi membri.

L'atto di Fondazione e lo Statuto possono essere modificati dall'Autorità pubblica solo nel caso in cui:

- la modifica avviene per evitare interferenze e dispersione di mezzi e consiste nel **coordinamento** dell'attività di più Fondazioni tramite delimitazione delle aree geografiche di intervento o distinzione delle categorie dei beneficiari di ciascuna (art.26 c.c).

Art. 13 - Scioglimento e liquidazione della Fondazione

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata di tempo.

Se vengono a mancare i presupposti del riconoscimento per difetto originario o successivo, si procede alla revoca dell'atto costitutivo con messa in liquidazione della Fondazione.

Quando lo scopo della Fondazione non è stato raggiunto e quando lo scopo è divenuto impossibile si procede all'estinzione e alla liquidazione della Fondazione.

La Fondazione deve essere sciolta e messa in liquidazione quando si vuole modificare lo scopo della Fondazione attraverso una fusione con altre Fondazioni.

La Fondazione deve essere sciolta e messa in liquidazione prima che l'Autorità pubblica imponga l'unificazione delle amministrazioni di più Fondazioni in un unico organo comune a tutti gli enti.

Le delibere di estinzione saranno valide con il voto favorevole di almeno sei dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Alla dichiarazione di estinzione della personalità giuridica segue la liquidazione del patrimonio (art. 30) secondo quanto previsto dalle disposizioni del Codice Civile.

I beni che residuano dopo la liquidazione debbono essere attribuiti ad altri Enti - Onlus che hanno fini di beneficenza a favore dell'infanzia (art. 31 Cod. Civ.), secondo quanto meglio oltre indicato.

La Fondazione più precisamente ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 15 dicembre 2012

F.to: FILIPPONI MAURO - GIAN LUIGI LAFFRANCHI (L.S.)